

WEB e Dichiarazione di Prestazione dei Prodotti da costruzione

Le dichiarazioni di prestazione per i prodotti da costruzione potranno essere disponibili sul web alle condizioni di cui al nuovo Regolamento europeo n.157/2014, in GUCE del 21/2/2014:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione - (GUCE L 52 del 21/02/2014)

Con la pubblicazione del Regolamento Delegato n. 157/2014 è possibile **rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.**

Il **regolamento n. 157/2014** riporta alle condizioni in base alle quali è possibile mettere a disposizione sul sito web le dichiarazioni di prestazione di ogni prodotto invece di inviarle direttamente all'acquirente. In particolare specifica quali sono i presupposti e le condizioni per rendere disponibile tale documento sul web:

- a) garanzia che il contenuto di una dichiarazione di prestazione non sia modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- b) garanzia che il sito web in cui sono state rese disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i prodotti da costruzione venga sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;
- c) garanzia che la dichiarazione di prestazione possa essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011;
- d) garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti disponibili sul sito web.
- e) per far sì che il modulo elettronico di una dichiarazione di prestazione corrispondente a un determinato prodotto sia facilmente identificabile, i fabbricanti devono collegare ogni singolo prodotto, o lotto dello stesso prodotto, da essi commercializzato a una determinata dichiarazione di prestazione mediante il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, che va indicato nella dichiarazione di prestazione ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011